

Gazzetta ufficiale

C 227

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
29 giugno 2023

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 227/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10659 — VITERRA / GAVILON AGRICULTURE INVESTMENT) ⁽¹⁾	1
2023/C 227/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10917 — SCHÜCO / METALLINVEST / RSFB / AWB) ⁽¹⁾	2
2023/C 227/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11102 — SILVER FAWN / MHI / AYOSA HOTELES / EVERTMEL / JAMAICA DEVCO) ⁽¹⁾	3
2023/C 227/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11129 — BAIN CAPITAL / APFARGE / WHI) ⁽¹⁾	4

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

2023/C 227/05	Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 12 giugno 2023, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo	5
---------------	---	---

Commissione europea

2023/C 227/06	Tassi di cambio dell'euro — 28 giugno 2023	9
2023/C 227/07	Decisione della Commissione, del 15 maggio 2023, recante rettifica della decisione C(2023) 2678 final che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dell'Italia per il 2022 e il 2023 nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea	10

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2023/C 227/08	Dichiarazione della Commissione in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio	11
---------------	--	----

Corte dei conti

2023/C 227/09	Relazione speciale 18/2023: «Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima – Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma scarsi segnali indicano che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi per il 2030 saranno sufficienti»	12
---------------	---	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 227/10	Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca	13
---------------	---	----

V Awisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

2023/C 227/11	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	14
2023/C 227/12	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	24

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10659 — VITERRA / GAVILON AGRICULTURE INVESTMENT)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 227/01)

Il 28 luglio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10659. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10917 — SCHÜCO / METALLINVEST / RSFB / AWB)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 227/02)

Il 2 maggio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M10917. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.11102 — SILVER FAWN / MHI / AYOSA HOTELES / EVERTMEL / JAMAICA DEVCO)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 227/03)

Il 14 giugno 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11102. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.11129 — BAIN CAPITAL / APFARGE / WHI)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 227/04)

Il 21 giugno 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11129. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 12 giugno 2023

recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

(2023/C 227/05)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) I deputati al Parlamento europeo hanno potuto aderire a un regime di vitalizio integrativo su base volontaria dal 1989 fino al termine della sesta legislatura (dal 2004 al 2009) (regime di vitalizio integrativo (volontario) – «regime»). I diritti e gli obblighi maturati nell'ambito di tale regime sono elencati nell'allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo («regolamentazione SID»), di cui all'articolo 76 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽²⁾ («misure di attuazione»). Tale regime è finanziato dal Fondo di vitalizio integrativo (volontario) («Fondo»), che versa ora in una situazione finanziaria estremamente difficile. Secondo la relazione attuariale del Fondo del 17 febbraio 2023, al 31 dicembre 2022, secondo le norme che attualmente disciplinano il regime, i pagamenti pensionistici annuali dovrebbero ammontare in media a 22-23 milioni di EUR all'anno fino al 2030 e si stima che i pagamenti pensionistici annuali rimarranno al di sopra di 10 milioni di EUR fino al 2047 e al di sopra di 100 000 EUR fino al 2073 compreso. Gli attivi residui del Fondo, che nel relativo progetto di conti annuali al 31 dicembre 2022 ammontavano a 52,8 milioni di EUR, sono stati stimati a 43-44 milioni di EUR alla fine di maggio 2023 e continuano a diminuire rapidamente, poiché nel 2023 saranno necessari circa 1,9 milioni di EUR al mese per coprire i pagamenti pensionistici mensili. Gli attivi residui del Fondo, destinati a finanziare il regime, potrebbero essere esauriti già nel 2024, a seconda della situazione dei mercati finanziari, e lo saranno al più tardi nel 2025, lasciando un disavanzo attuariale non finanziato che si prevede ammonterà a circa 310 milioni di EUR.
- (2) Nelle riunioni del 17 aprile e del 22 maggio 2023, l'Ufficio di presidenza ha discusso la situazione finanziaria del Fondo unitamente a varie opzioni e misure volte ad affrontare il gravissimo problema di liquidità dello stesso e a ridurre il disavanzo attuariale, al fine di salvaguardare il Fondo a breve termine, nell'interesse di tutti i beneficiari attuali e futuri del regime e di evitare o quanto meno ridurre le conseguenze negative per il contribuente europeo. L'Ufficio di presidenza ha concluso che, per conseguire tali obiettivi, occorre adottare una serie di misure economicamente inevitabili.

⁽¹⁾ Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

- (3) In primo luogo, i vitalizi integrativi che non sono ancora divenuti esigibili dovrebbero essere soggetti a ulteriori condizioni e deroghe. In particolare, l'età pensionabile dovrebbe essere innalzata dai 65 anni attuali a 67 anni. Secondo una simulazione attuariale richiesta dai servizi del Parlamento, tale misura dovrebbe comportare un risparmio totale di 2 milioni di EUR.
- (4) In secondo luogo, poiché di per sé l'innalzamento dell'età pensionabile non sarà sufficiente a risolvere il grave problema di liquidità del Fondo e a ridurre il disavanzo attuariale, è opportuno ridurre del 50 % l'importo dei vitalizi nell'ambito del regime e non attualizzare tali vitalizi. Data l'estrema gravità del problema di liquidità del Fondo riguardo ai suoi obblighi a lungo termine e il suo disavanzo attuariale, tali misure dovrebbero applicarsi non solo ai futuri beneficiari i cui diritti alla pensione sono in fase di acquisizione, ma anche ai beneficiari attuali che hanno già maturato diritti alla pensione. Secondo una simulazione attuariale richiesta dai servizi del Parlamento, la riduzione dei vitalizi dovrebbe comportare un risparmio di 181,4 milioni di EUR e la sospensione dell'attualizzazione dei vitalizi dovrebbe permettere di risparmiare 40,4 milioni di EUR.
- (5) La combinazione delle misure di innalzamento dell'età pensionabile, di riduzione del 50 % dell'importo dei vitalizi nell'ambito del regime e di sospensione dell'attualizzazione dei vitalizi dovrebbero portare a una riduzione stimata dei futuri obblighi pensionistici da 362,7 milioni di EUR a 139 milioni di EUR (al 31 dicembre 2022) – con un conseguente prolungamento di due o tre anni, fino al 2027, della durata prevista del Fondo – e a una riduzione del disavanzo attuariale del Fondo da circa 310 milioni di EUR a circa 86 milioni di EUR.
- (6) Tali misure combinate sono necessarie per poter conseguire gli obiettivi di salvaguardia del Fondo a breve termine e di evitare o quanto meno ridurre le conseguenze negative per il contribuente europeo e sono proporzionate. Per giungere a tale conclusione si è tenuto conto, in particolare, del deterioramento della sostenibilità finanziaria del Fondo, imputabile, tra l'altro, alle ripercussioni sui mercati finanziari della crisi finanziaria del 2007-2008 e della guerra in Ucraina, dell'entità del problema di liquidità e del disavanzo attuariale del Fondo nonché degli interessi degli attuali e futuri beneficiari del regime. L'Ufficio di presidenza ha preso in debita considerazione altre misure meno drastiche, ma le ha respinte perché le ha ritenute insufficienti. Per quanto riguarda gli attuali beneficiari del regime che hanno maturato diritti, l'Ufficio di presidenza ha tenuto conto anche del rapporto tra l'importo totale dei pagamenti pensionistici da essi ricevuti individualmente nell'ambito del regime e la totalità dei loro contributi individuali, pari in media a un rapporto di 4,7:1 e, per il 16 % degli attuali pensionati, fino a 14,3:1. È opportuno che una clausola di avversità disciplini singoli casi di difficoltà, in cui la capacità di un ex deputato o di un altro beneficiario di soddisfare le proprie esigenze è gravemente compromessa.
- (7) Alla luce delle modifiche apportate alle condizioni del regime e delle incertezze relative al futuro sia del Fondo che del regime, i deputati e gli ex deputati dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria e per un periodo limitato, il pagamento del vitalizio integrativo sotto forma di un pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria. È opportuno fornire incentivi per incoraggiare tali domande, poiché si prevede che esse ridurranno i futuri obblighi di pagamento complessivi e il disavanzo attuariale. Allo stesso tempo, si dovrebbe tener conto dei pagamenti già ricevuti nell'ambito del regime.
- (8) Tenuto conto della natura estremamente grave del problema di liquidità e del disavanzo attuariale del Fondo, è opportuno che le nuove condizioni e le nuove deroghe si applichino a decorrere dal 1° luglio 2023, senza che si applichi un regime transitorio, poiché ciò comprometterebbe gravemente gli effetti finanziari previsti delle misure adottate.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 76 delle misure di attuazione è così modificato:

- (1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un vitalizio integrativo che diviene esigibile dal 1° luglio 2023 per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli articoli 1, 3 e 4 dell'allegato VII della regolamentazione SID è erogato alle condizioni e con le deroghe seguenti:

- (a) l'importo del vitalizio a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII della regolamentazione SID e l'importo massimo e minimo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto allegato sono ridotti del 50 %;
- (b) lo stipendio base di un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'allegato VII della regolamentazione SID è lo stipendio base al 30 giugno 2023 e non può essere aggiornato dopo tale data;
- (c) il vitalizio a norma dell'articolo 1 dell'allegato VII della regolamentazione SID è esigibile dal primo giorno del mese civile successivo alla data in cui il deputato compie i 67 anni di età;
- (d) se, al momento del decesso, il deputato non ha ancora raggiunto i 67 anni, il diritto alla pensione di reversibilità e alla pensione di orfano a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato VII della regolamentazione SID decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il deputato deceduto avrebbe raggiunto il sessantasettesimo anno di età.»;

(2) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Per i vitalizi divenuti esigibili per gli ex deputati o altri beneficiari a norma degli articoli 1, 3 e 4, dell'allegato VII della regolamentazione SID prima del 1° luglio 2023, gli importi dovuti a partire da tale data sono ridotti e adeguati come segue:

- (a) l'importo del vitalizio a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII della regolamentazione SID e l'importo massimo e minimo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto allegato sono ridotti del 50 %;
- (b) lo stipendio base di un giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell'allegato VII della regolamentazione SID è lo stipendio base al 30 giugno 2023 e non può essere aggiornato dopo tale data;

1 ter. Se, a causa dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a) e/o lettera b), o del paragrafo 1 bis, lettera a) e/o lettera b), l'ex deputato o altro beneficiario fosse costretto a vivere al di sotto dell'ultima soglia di rischio di povertà disponibile per lo Stato della sua residenza permanente, egli può presentare una domanda di aumento del vitalizio ai Questori. Tale soglia è la soglia stabilita da Eurostat, se del caso. Tale domanda è corredata di tutte le informazioni e i documenti giustificativi pertinenti che consentano al Parlamento di valutare le altre entrate dell'ex deputato o altro beneficiario e la sua situazione finanziaria, ad esempio un certificato rilasciato da un'autorità nazionale competente attestante le sue altre entrate e la sua situazione finanziaria.

Tenendo conto delle altre entrate e della situazione finanziaria dell'ex deputato o altro beneficiario, i Questori possono concedere un aumento del vitalizio in modo che quest'ultimo raggiunga la soglia di rischio di povertà. Tuttavia, l'importo del vitalizio dopo tale aumento non può essere superiore al vitalizio che sarebbe stato erogato a norma degli articoli da 1 a 4 dell'allegato VII della regolamentazione SID, applicabili al 30 giugno 2023.

Una volta concesso l'aumento del vitalizio da parte dei Questori, l'ex deputato o altro beneficiario interessato presenta annualmente al servizio competente del Parlamento europeo un aggiornamento dei documenti giustificativi di cui al primo comma, ai fini della valutazione del rispetto nel tempo delle condizioni per la concessione dell'aumento. Qualora dalla valutazione annuale del servizio competente del Parlamento europeo emerga la necessità di abrogare la decisione iniziale o di aumentare il vitalizio rispetto a quello inizialmente concesso, il servizio competente del Parlamento europeo presenta una proposta a tal fine ai Questori affinché adottino una decisione. Tutti gli altri adeguamenti dell'aumento inizialmente concesso sono decisi dal servizio competente del Parlamento europeo.

Se non condivide la decisione adottata dai Questori ai sensi del secondo e del terzo comma del presente paragrafo, l'ex deputato o altro beneficiario può, entro due mesi dalla notifica di tale decisione, chiedere che la questione sia deferita all'Ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 72, paragrafo 3.»;

(3) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un vitalizio integrativo a norma degli articoli 1 e 2 dell'allegato VII della regolamentazione SID che al 1° gennaio 2019 non è ancora divenuto esigibile è soggetto a un prelievo speciale pari al 5 % dell'importo nominale del vitalizio. Il prelievo è versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo (volontario).»;

(4) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 6, dell'allegato VII della regolamentazione SID, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2023, un deputato o ex deputato che abbia aderito al regime di vitalizio integrativo (volontario) ai sensi dell'allegato VII della regolamentazione SID può presentare una domanda per chiedere di ritirarsi dal regime di vitalizio integrativo (volontario) e di ricevere il vitalizio integrativo sotto forma di pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria. Tale domanda è firmata dal deputato o ex deputato, che la presenta al Segretario generale del Parlamento europeo. Una domanda controfirmata dal Segretario generale diventa vincolante e irrevocabile. Il Segretario generale può delegare il potere di controfirma a un rappresentante del servizio competente del Parlamento europeo.

L'importo del pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria è stabilito dal servizio competente del Parlamento europeo alla fine del mese di ricevimento della domanda di cui al primo comma. Esso è calcolato come la somma di due importi. Il primo importo corrisponde al totale dei contributi in valore nominale versati dal deputato o dall'ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario), previa deduzione delle prestazioni pensionistiche già ricevute, in valore nominale. Tale deduzione non supera l'importo totale dei contributi versati dal deputato o ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario). Il secondo importo corrisponde al 20 % del totale dei contributi in valore nominale versati dal deputato o ex deputato interessato al regime di vitalizio integrativo (volontario). Tutti gli importi sono versati in euro.

Tutti i diritti acquisiti e/o i diritti futuri nel regime pensionistico del deputato, ex deputato o futuro altro beneficiario interessato sono liquidati in via definitiva entro la fine del mese di ricevimento della domanda di cui al primo comma. In particolare, i diritti di cui agli articoli 1, 3 e 4 dell'allegato VII della regolamentazione SID non sono più applicabili e il paragrafo 1 ter del presente articolo non si applica al deputato, ex deputato o futuro altro beneficiario interessato.

Il pagamento finale una tantum mediante una somma forfettaria è versato al più tardi tre mesi dopo il ricevimento da parte del Parlamento della domanda di cui al primo comma.»;

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 della presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2023 resta applicabile l'articolo 76 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, quale modificato dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 ^(*).

(*) Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 10 dicembre 2018, recante modifica delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 466 del 28.12.2018, pag. 8).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

28 giugno 2023

(2023/C 227/06)

1 euro =

Moneta			Moneta		
		Tasso di cambio			Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,0938	CAD	dollari canadesi	1,4491
JPY	yen giapponesi	157,82	HKD	dollari di Hong Kong	8,5667
DKK	corone danesi	7,4469	NZD	dollari neozelandesi	1,7992
GBP	sterline inglesi	0,86420	SGD	dollari di Singapore	1,4799
SEK	corone svedesi	11,7950	KRW	won sudcoreani	1 434,33
CHF	franchi svizzeri	0,9822	ZAR	rand sudafricani	20,4828
ISK	corone islandesi	148,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9262
NOK	corone norvegesi	11,8395	IDR	rupia indonesiana	16 398,98
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	5,1097
CZK	corone ceche	23,683	PHP	peso filippino	60,400
HUF	fiorini ungheresi	371,73	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,4763	THB	baht thailandese	38,950
RON	leu rumeni	4,9604	BRL	real brasiliano	5,2940
TRY	lire turche	28,5166	MXN	peso messicano	18,6835
AUD	dollari australiani	1,6525	INR	rupia indiana	89,7465

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2023

recante rettifica della decisione C(2023) 2678 final che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dell'Italia per il 2022 e il 2023 nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea

(2023/C 227/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha individuato un errore nell'allegato della decisione C(2023) 2678 final ⁽³⁾, già adottata, in cui figura una quantità errata di quote gratuite assegnate all'ETSID 48643 per l'anno 2023. È necessaria una correzione per garantire chiarezza e certezza del diritto all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea.
- (2) È opportuno pertanto rettificare di conseguenza la decisione C(2023) 2678 final,

DECIDE:

Articolo unico

Nella tabella dell'allegato I della decisione C(2023) 2678 final, nella riga relativa all'ETSID 48643, quarta colonna, il numero «604 612» è sostituito dal numero «590 698».

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione C(2023) 2678 final della Commissione, del 19 aprile 2023, che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire modifiche della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo dell'Italia per il 2022 e il 2023 nel catalogo delle operazioni dell'Unione europea (GU C 226 del 28.6.2023, pag. 6.).

**Dichiarazione della Commissione in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1230 del
Parlamento europeo e del Consiglio**

(2023/C 227/08)

«Nella valutazione dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione dedicherà particolare attenzione alle categorie di prodotti per le quali si registra un numero significativo di infortuni e decessi.»

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1.).

CORTE DEI CONTI

Relazione speciale 18/2023:

«Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima – Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma scarsi segnali indicano che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi per il 2030 saranno sufficienti»

(2023/C 227/09)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 18/2023, intitolata: «Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima – Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma scarsi segnali indicano che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi per il 2030 saranno sufficienti».

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
<https://www-integration.eca.eu/it/publications/sr-2023-18>

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2023/C 227/10)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura	30.5.2023
Durata	30.5.2023 - 31.12.2023
Stato membro	Portogallo
Stock o gruppo di stock	BET/ATLANT (inclusi BET/*ATLLL e BET/*ATLPS)
Specie	Tonno obeso (<i>Thunnus obesus</i>)
Zona	Oceano Atlantico
Tipo(i) di pescherecci	—
Numero di riferimento	02/TQ194

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2023/C 227/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Languedoc»

PDO-FR-A0922-AM08

Data della comunicazione: 31.3.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1. Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni

Il capitolo I del disciplinare, punto IV, Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni, è stato modificato per aggiornare l'elenco dei comuni che costituiscono la zona geografica e la zona di prossimità immediata:

- Al punto 1°— Zona geografica, l'elenco dei comuni è stato allineato senza modifiche al codice geografico ufficiale del gennaio 2022.
- Al punto 3°— Zona di prossimità immediata, l'elenco dei comuni è stato allineato senza modifiche al codice geografico ufficiale del gennaio 2022.

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente nel 2022, pubblicato dall'INSEE, e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica. Il documento unico è completato con questo riferimento alla voce «Zona geografica» e alla voce «Zona di prossimità immediata».

L'aggiornamento dell'elenco dei comuni rispetto al codice geografico ufficiale del 2022 si applica anche al punto VI. — Conduzione del vigneto, punto 1°-b), Norme di potatura: l'elenco dei comuni in cui sono situate le viti con denominazione geografica complementare è aggiornato, senza modifiche, secondo il codice geografico ufficiale.

Questo aggiornamento non incide sul documento unico.

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

2. Superficie parcellare delimitata della denominazione geografica complementare «Saint Drézéry»

Il capitolo I del disciplinare, punto IV.— Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni, il punto 2° — Superficie parcellare delimitata, è completato per inserire i comuni che costituiscono la delimitazione parcellare specifica della denominazione geografica complementare «Saint Drézéry» e approvato dall'autorità competente nel 2022. I vini recanti la denominazione complementare «Saint Drézéry» provengono da uve provenienti da parcelle situate nella superficie parcellare di produzione. Questa modifica non incide sul documento unico.

3. Conduzione del vigneto

Al capitolo I del disciplinare, punto VI. — Conduzione del vigneto — 2°— Altre pratiche colturali, le norme generali sono integrate dalle disposizioni agroambientali seguenti:

«Al momento della raccolta, i grappoli non possono entrare in contatto con piante diverse dalla vite.

— È vietata la pacciamatura con film plastico.

— Al fine di preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, che costituisce un elemento fondamentale del "terroir",

— è vietato il diserbo chimico delle capezzagne

— il controllo della vegetazione, seminata o spontanea, è assicurato con mezzi meccanici o fisici sull'interfilare, tranne le viti la cui distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,8 m.).

Queste nuove disposizioni sono state riportate al punto «Pratiche di vinificazione» del documento unico.

4. Misura transitoria relativa alla delimitazione parcellare denominazione complementare «Saint Drézéry»

Al capitolo I del disciplinare, il punto XI. — Misure transitorie, è completato in seguito ai lavori sulla delimitazione parcellare della denominazione complementare della DOC «Languedoc», Saint-Drézéry. L'organismo di tutela della DOC «Languedoc» ha chiesto l'inserimento nel disciplinare di una misura transitoria che permetta, fino alla raccolta 2030, l'uso della denominazione complementare «Saint-Drézéry» per i vini ottenuti da uve raccolte su parcelle appartenenti alla zona delimitata «Languedoc» nel comune di Saint-Drézéry e non incluse nella delimitazione parcellare della DOC «Languedoc» — Saint-Drézéry riconosciuta nel giugno 2021.

Questa modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Languedoc

2. Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino (dei vini)

1. Caratteristiche analitiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini della denominazione «Languedoc» sono vini secchi fermi, rossi, rosati e bianchi. — Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è dell'11,5 %. — I vini rossi destinati a essere commercializzati sfusi o confezionati, ad eccezione dei vini ammissibili a beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» (vino novello), presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro. — I vini destinati a essere commercializzati sfusi o confezionati presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) in linea con i valori di seguito indicati: Tenori massimi di zuccheri fermentescibili: — Vini bianchi, rosati e rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %: 4 g/l — Vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %: 3 g/l — Vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau»: 2 g/l — I vini non confezionati, che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau», presentano un tenore di acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 meq/litro. — Il tenore di acidità totale, il tenore di acidità volatile dei vini diversi da quelli con menzione «primeur» e il tenore di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	13
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. *Caratteristiche organolettiche*

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

- I vini rossi, ottenuti sempre dall'assemblaggio di più vitigni, presentano un colore di intensità da media a forte, una gamma di aromi che vanno dai frutti rossi e neri alle note speziate e tostate e una struttura sostenuta con presenza di tannini maturi. Il loro potenziale di conservazione è mediamente di 2-5 anni, ad eccezione dei vini «primeur» o «nouveau», che devono essere consumati nei mesi successivi alla loro produzione.
- I vini rosati sono ottenuti da un assemblaggio di almeno due vitigni, tra cui principalmente Syrah N, Cinsaut N e Grenache N. Sono vinificati mediante pressatura diretta, macerazione breve o salasso e presentano un colore naturalmente brillante. Si distinguono per complessità aromatica e sono rotondi e carezzevoli al palato.
- Anche i vini bianchi sono secchi e ottenuti mediante assemblaggio. Il più delle volte presentano un colore chiaro, una rotondità tipica della Linguadoca e aromi che ricordano la frutta esotica, gli agrumi, i fiori bianchi o la frutta secca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. *Pratiche enologiche specifiche*

1. Pratica enologica specifica

- Per la produzione dei vini rosati, è ammesso l'impiego, da parte del vinificatore, del carbone per uso enologico da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati, esclusivamente nei mosti provenienti dalla pressa e nei vini ancora in fermentazione, in una proporzione non superiore al 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a dosi inferiori o uguali a 30 g/hl per il volume trattato.
- Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello europeo e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

2. Metodi di coltivazione

Pratica colturale

La densità minima d'impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m². Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.

La potatura è effettuata prima dello stadio E (tre foglie distese sulle prime due gemme franche). Le viti sono potate corte, a sperone, con un massimo di 12 gemme franche per pianta e ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.

- Il vitigno Syrah N può essere potato a Guyot semplice, con un massimo di 10 gemme franche per ceppo, di cui massimo 6 gemme franche sul capo a frutto e 1 o 2 speroni di riserva recanti, ciascuno, al massimo 1 o 2 gemme franche.
- Per il vitigno Grenache N, i ceppi soggetti a cascola possono essere potati con un capo a frutto recante al massimo 5 gemme franche.

L'irrigazione può essere autorizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo D. 645-5 del codice rurale e della pesca marittima.

3. Metodi di coltivazione

Pratica colturale

Al momento della raccolta, i grappoli non possono entrare in contatto con piante diverse dalla vite.

- È vietata la pacciatura con film plastico.
- Al fine di preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, che costituisce un elemento fondamentale del «terroir»,
 - è vietato il diserbo chimico delle capezzagne;
 - il controllo della vegetazione, seminata o spontanea, è assicurato con mezzi meccanici o fisici sull'interfilare, tranne le viti la cui distanza interfilare è inferiore o uguale a 1,8 m.

5.2. *Rese massime*

1. Rese dei vini rossi e rosati:

60 ettolitri per ettaro

2. Rese dei vini bianchi:

70 ettolitri per ettaro

6. Zona geografica delimitata

- a) La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini rossi e rosati hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni, secondo il codice ufficiale geografico del 1° gennaio 2022:

- Dipartimento dell'Aude:

Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bourière, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d'Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d'Amont, La Digne-d'Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyrepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escalles, Espéaza, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Laderne-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limousis, Limoux, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbiel, Magrie, Mailhac, Maisons, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mayronnes, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Port-la-Nouvelle, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pennautier, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pieusse, Pomas, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade-et-Conilhac, Roubia, Rouffiac-d'Aude, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d'Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Sallèles-Cabardès, Salles-d'Aude, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tourissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse, Trèbes, Treilles, Tuchan, Val-de-Dagne, Val-du-Faby (pour la partie correspondant au territoire de la commune déléguée de Fa), Ventenac-Cabardès, Ventenac-en-Minervois, Vigneville, Villalier, Villanière, Villardonnell, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d'Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-les-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villettritouls, Vinassan.

— Dipartimento del Gard:

Aspères, Aujargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Saint-Clément, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille;

— Dipartimento dell'Hérault:

Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-duVent, Aniane, Arboras, Argeliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Canet, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojols, Caux, Cazedarnes, Cazeville, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cessero, Ceyras, Claret, Clermont-l'Hérault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Entre-Vignes, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Fozières, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Liausson, Lieuran-Cabrières, La Livinière, Lodève, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Méricq, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montbazin, Montblanc, Montesquieu, Montoulis, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Muries, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Neffès, Nézignan-l'Évêque, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégaïrolles-de-Buèges, Pégaïrolles-de-l'Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerie, Pignan, Plaissan, Pujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Chinian, Saint-Clément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d'Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Trévières, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchies, Saint-Privat, Saint-Saturnin-de-Lucian, Saint-Sériès, Saint-Thibéry, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Servian, Siran, Soubès, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauguès, Valflaunès, Valmasclé, Vendémian, Vendres, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelone, Villeneuve, Villespassans, Villeveyrac.

— Dipartimento dei Pirenei Orientali:

Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-dels-Aspres, Banyuls-sur-Mer, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pène, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Clairà, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-la-Rivière, Corneilla-del-Vercol, Elne, Espira-de-l'Agly, Espira-de-Conflent, Estagel, Estoher, Feilluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Félicien-d'Amont, Saint-Félicien-d'Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillat, Tarterach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Tréviach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.

- b) La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini bianchi hanno luogo sul territorio dei comuni menzionati per la vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini rossi e rosati, oltre che sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Bourboulenc B — Doucillon blanc

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Lledoner pelut N

Marsanne B

Mourvèdre N — Monastrell

Piquepoul blanc B

Roussanne B

Syrah N — Shiraz

Tourbat B

Vermentino B — Rolle

8. Descrizione del legame/dei legami

Nella storia della viticoltura della Linguadoca, la coltivazione della vite sui pendii delle colline con terreni aridi e sassosi è rimasta costante fin dalla sua introduzione.

Le contingenze storiche e l'influenza dei monasteri e delle abbazie, i vincoli economici legati ai vigneti in area collinare e le dinamiche umane hanno determinato la diversità e l'evoluzione dei prodotti fin dall'epoca romana portando, nel tempo, a una produzione di vini dolci, mutizzati, secchi, rossi e bianchi o a una produzione di uve da tavola, con la necessità per tutte queste uve di raggiungere un buon grado di maturazione.

Con il passare delle generazioni è stata individuata, su questi pendii, una serie di siti particolari, riconosciuti per la qualità e l'originalità della loro produzione.

Dalla cittadina di Collioure fino alle porte di Nîmes, i pendii soleggiati delle colline sono costellati di vigne da oltre 2 000 anni, con innumerevoli testimonianze della qualità e dell'identità di questi vini.

Nel corso della loro storia, i vini di queste colline hanno acquisito una reputazione che è spesso nata dalle abbazie (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide, ecc.): «Saint-Saturnin e Cabrières hanno come origine un religioso vicino a San Benedetto d'Aniane, mentre Montpeyroux era già, dal XIV secolo, un possedimento e una residenza dei vescovi di Montpellier da cui questi ultimi ricavano vini prestigiosi». Lo stesso vale per Saint-Aignan (Saint-Chinian), scriveva Jean Clavel in «Histoire et Avenir des vins en Languedoc» (ed. Privat -1985).

Nel 1788, in una relazione destinata al re, l'intendente Ballainvilliers dichiarava: «Sono tutti vini a denominazione che con il nome generico di 'vini di Narbonne' erano giustamente apprezzati fuori dai confini provinciali e fuori dal regno; erano soprattutto i vini di Lapalme, Leucate, Fitou...».

Nel 1816, in «Topographie de tous les vignobles connus», A. Jullien osserva la specificità dei vini legata alla loro origine e cita i vigneti situati a nord della Têt, fino a Espira-de-l'Agly e Rivesaltes, e i vigneti di «Saint-Christol», «Saint-Georges d'Orques» e «Saint-Drézéry»: «i vini presentano un gusto piacevole e franco, hanno corpo, gradazione alcolica e dopo 5 o 6 anni di invecchiamento sono eccellenti...».

Per ottenere tale specificità legata all'origine di questi vini, la superficie parcellare delimitata per la vendemmia classifica le parcelle che presentano terreni senza vincoli di attecchimento e capaci di garantire un apporto idrico moderato e regolare alla pianta per resistere alle estati calde e secche. La superficie parcellare delimitata classifica le parcelle terrazzate situate tra il lungomare e un'altitudine di 400 metri con esposizione favorevole.

Sono privilegiate le parcelle situate sui pendii delle colline, vicino al mare oppure quelle sulle colline più ripide della zona pre-montuosa, talvolta coltivate a terrazze.

La superficie di questa zona delimitata con precisione rappresenta meno di un terzo della superficie totale dei vigneti della regione e la sua produzione equivale a meno del 15 % dei volumi regionali prodotti.

Le condizioni climatiche e la natura dei terreni hanno condizionato il luogo d'impianto e la scelta dei vitigni. Questi ultimi presentano un ciclo vegetativo piuttosto lungo, una sufficiente resistenza alla siccità e al calore e la capacità di ottimizzare una costante termica elevata. Il controllo della produzione, che si riflette nella definizione di rese moderate, assicura una buona maturazione delle uve prima delle piogge autunnali, mentre la presenza dei venti contribuisce a preservare le caratteristiche sanitarie dell'uva.

Il particolare clima mediterraneo, caldo e secco, garantisce ai vini rossi la presenza di tannini maturi, mentre regala ai vini bianchi e rosati una caratteristica rotondità.

All'indomani della Seconda guerra mondiale, il necessario rinnovo di gran parte dei vigneti impiantati sui pendii ha condotto a un rafforzamento della presenza dei vitigni tradizionali. Con questo rinnovo inizia una dinamica collettiva basata sulla ricostruzione della viticoltura storica e che vede la partecipazione di cantine cooperative e di tenute indipendenti riunite in sindacati.

L'introduzione della meccanizzazione e lo sviluppo della coltivazione di un vitigno a tralci lunghi come il Syrah N, necessariamente da palizzare, hanno condotto a un'evoluzione delle pratiche colturali. Nella maggior parte dei casi le parcelle di vigne, un tempo piantate a quadrato e non palizzate, sono state sostituite da parcelle caratterizzate da una distanza interfilar non superiore a 2,50 metri e con una densità minima d'impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Si è tuttavia mantenuto il metodo di potatura, fondamentalmente corta, e in ogni caso con un numero limitato di gemme franche per ceppo.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

- Il nome della denominazione di origine controllata «Languedoc» può essere integrato dalla menzione «primeur» o «nouveau», nel qual caso i vini devono necessariamente essere presentati con l'indicazione dell'annata.
- I vini della denominazione di origine controllata «Languedoc», con o senza le denominazioni geografiche complementari «Cabrières», «Grés de Montpellier», «La Méjanelle», «Montpeyroux», «Pézenas», «Quatourze», «Saint-Christol», «Saint-Drézéry», «Saint-Georges-d'Orques», «Saint-Saturnin» o «Sommières», e presentati con la suddetta denominazione di origine controllata, possono essere dichiarati dopo la raccolta, proposti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti solo se tale denominazione di origine controllata è iscritta nei documenti di accompagnamento, nella dichiarazione di scorta, su annunci, prospetti, etichette, fatture e contenitori di qualsiasi tipo, eventualmente integrata dalle denominazioni geografiche complementari.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito sulla base del codice geografico ufficiale del 1° gennaio 2022.

- Dipartimento dell'Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granès, Greffeil, Labastide-Esparbairénque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malviès, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Roquefère, Routier, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d'Aude, Salza, Soulatgé, Terroles, Val du Faby (pour la partie correspondant au territoire de la commune déléguée de Rouvenac), Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande.
- Dipartimento del Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Géderac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze.

Zona di prossimità immediata (seguito)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito sulla base del codice geografico ufficiale del 1° gennaio 2022.

- Dipartimento dell'Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l'Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d'Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granès, Greffeil, Labastide-Esparbairénque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malviès, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveïllan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d'Aude, Raissac-sur-Lampy, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Roquefère, Routier, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d'Aude, Salza, Soulatgé, Terroles, Val du Faby (pour la partie correspondant au territoire de la commune déléguée de Rouvenac), Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande.
- Dipartimento del Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Côme-et-Maruéjols, Saint-Dionisy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze.
- Dipartimento dell'Hérault: Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d'Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigan, Gornières, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots,

Zona di prossimità immediata (seguito)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

- dipartimento Hérault (seguito): Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Étienne-d'Albagnan, Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l'Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d'Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélioux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort.
- Dipartimento dei Pirenei Orientali: L'Albère, Alénia, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d'Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torrelles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8ef49dd4-fc13-4e4b-bec0-611b3003b9c1

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 227/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Aceite Villuercas Ibores Jara»

N. UE: PDO -ES-02828 — 3.2.2022

DOP (X) IGP ()

1. Nome [della DOP o IGP]

«Aceite Villuercas Ibores Jara»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il prodotto tutelato dalla presente DOP è un olio extra vergine di oliva ottenuto dal frutto dell'olivo (*Olea europaea* L.) mediante procedimenti meccanici o fisici che non modificano l'olio e preservano il gusto, l'aroma e le caratteristiche del frutto da cui proviene.

L'olio «Aceite Villuercas Ibores Jara» può essere monovarietale o multivarietale ed è ottenuto esclusivamente o prevalentemente ($\geq 75,00$ %) dalle varietà di olivo principali della comarca, ossia Cornicabra, Manzanilla Cacereña e/o Picual.

Per poter beneficiare della certificazione, almeno il 75 % ($\geq 75,00$ %) della composizione degli oli deve essere ottenuta dalle varietà principali (Cornicabra, Manzanilla Cacereña e/o Picual). Meno del 25 % della composizione ($< 25,00$ %) può provenire da altre varietà (Verdial de Badajoz, Arbequina e/o Morisca) coltivate nelle zone comprese nella DOP.

Parametri massimi ammessi per gli oli extra vergine di oliva con denominazione di origine «Aceite Villuercas Ibores Jara»:

Acidità (%)	non superiore a 0,6 %
Numero perossidi (meq O ₂ /kg)	non superiore a 16 meq O ₂ /kg
K ₂₃₂	Massimo 2,20
K ₂₇₀	non superiore a 0,20
Valutazione organolettica	
Mediana dei difetti	M _d =0
Mediana del fruttato	M _f $\geq$ 2,0

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

L'analisi organolettica del prodotto «Aceite Villuercas Ibores Jara» presenta nel proprio profilo sensoriale almeno tre descrittori, che comprendono sensazioni aromatico-olfattive percepite per vie dirette e indirette (retro-nasali), con prevalenza di aromi di olive, erbe, foglie di olivo, mela e pomodoro. Il fruttato presenta un'intensità pari a $Mf \geq 2,0$. La mediana dell'amaro e del piccante è superiore a 1,5 e inferiore a 4,5.

Il contenuto di acidi grassi monoinsaturi presenta valori uguali o superiori al 75 %, mentre il contenuto di acidi grassi polinsaturi è inferiore all'11 %.

I valori non forniti sono necessariamente entro i limiti di legge, in conformità alla normativa dell'UE pertinente.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

La produzione delle olive deve avere luogo nella zona delimitata di cui al punto 4.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata*

Tutte le fasi della produzione devono avere luogo nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Al fine di mantenere le caratteristiche tipiche del prodotto in tutte le fasi e di garantire la qualità degli oli tutelati dalla denominazione, il procedimento di confezionamento deve avvenire all'interno della zona geografica delimitata di cui al punto 4. In tal modo gli organismi di controllo potranno mantenere il controllo totale della produzione e la manipolazione finale del prodotto resterà nelle mani dei produttori della zona. Sono loro che hanno la miglior comprensione del modo in cui gli oli prodotti nella comarca risentono dei vari processi di confezionamento, quali la durata e i metodi tipici di decantazione, la reazione al freddo tipico della regione e le condizioni ottimali di stoccaggio. L'obiettivo consiste nell'eliminazione di eventuali residui solidi sospesi e dell'umidità, nel tentativo di ridurre la durata di decantazione e la perdita di aromi causata dall'intensiva filtrazione. Questo metodo atto a garantire la limpidezza degli oli aiuta a ridurre la perdita di intensità degli attributi positivi (amaro e piccante), mitigando al contempo i rischi associati alla perdita di qualità. In caso contrario si formerebbero sedimenti che potrebbero dare luogo a fermentazioni anaerobiche, riducendo le qualità sensoriali e nutrizionali dell'olio.

L'olio può essere confezionato in tutti i contenitori consentiti dalla legislazione applicabile aventi una capacità pari o inferiore a 5 litri: contenitori di vetro, metallo rivestito per uso alimentare, polietilene, polietilentereftalato, ceramica vetrificata, Tetra Brik, buste di alluminio ecc.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Oltre al nome commerciale, le etichette applicate sui contenitori dell'olio devono includere il logo della denominazione d'origine protetta accompagnato dalle parole «Denominación de Origen Protegida (o D.O.P.) Aceite Villuercas Ibores Jara» (Denominazione d'origine protetta (o DOP) «Aceite Villuercas Ibores Jara») nonché il marchio di conformità rilasciato dall'organismo di certificazione del prodotto facente capo all'organismo di controllo.

Il prodotto deve inoltre essere provvisto di un marchio di conformità (controetichetta) volto a garantire la tracciabilità del prodotto, identificato mediante un codice alfanumerico e apposto dall'azienda che effettua il condizionamento in modo da non poter essere riutilizzato.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La comarca di Villuercas Ibores Jara è situata nel sud-est della provincia di Cáceres. Confina con la provincia di Toledo a ovest, con le comarche di Campo Arañuelo a nord, Vegas Altas del Guadiana e La Siberia a sud e Miajadas-Trujillo a ovest. La comarca è composta da tre territori: Jara nella zona nord-orientale, Los Ibores nella zona nord-occidentale e Villuercas. Queste tre sottounità costituiscono un'unità geografica distinta e fisicamente omogenea, in quanto formano una catena montuosa perfettamente definita situata tra i fiumi Tajo e Guadiana.

Elenco dei comuni:

Aldeacentenera

Alia (che comprende Guadisa, Puerto del Rey, Pantano de Cíjara e La Calera)

Berzocana

Cabañas del Castillo (che comprende Solana, Retamosa e Roturas)

Campillo de Deleitosa

Cañamero

Carrascalejo

Castañar de Ibor

Deleitosa

Fresnedoso de Ibor

Garvín

Guadalupe

Logrosán

Navalvillar de Ibor

Navezuelas

Peraleda de San Román

Robledollano

Valdelacasa de Tajo

Villar del Pedroso (con Navatrasierra come ente locale di livello inferiore rispetto a un comune)

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Fattori naturali

Nel corso della storia la comarca ha vissuto una situazione di isolamento a causa della conformazione orografica del territorio e dell'ubicazione al di fuori delle principali vie di comunicazione e lontano dalle città principali. Il suo patrimonio naturale e culturale è pertanto conservato in modo eccellente. A testimonianza di ciò, gli studi genetici condotti sulle principali varietà di olivi coltivati in Estremadura mostrano una differenziazione genetica tra le varietà Manzanilla Cacereña e Cornicabra coltivate nella zona di Villuercas Ibores Jara e le altre zone olivicole caratterizzate dalle medesime varietà.

Il terreno agricolo della comarca è suddiviso in piccole proprietà terriere, con appezzamenti aventi una dimensione media inferiore a 1,06 ettari e olivi di età superiore ai 50 anni piantati a un piede di distanza l'uno dall'altro in un'ampia superficie (9x10). La competenza tecnica acquisita dagli oleicoltori è in larga misura un patrimonio familiare. Le varietà Manzanilla Cacereña e Cornicabra coesistono fin dall'antichità, spesso all'interno dello stesso appezzamento, allo scopo di scaglionare il raccolto e consentire diverse finalità culinarie.

La proprietà della terra è ben ripartita, il che rende l'olivicoltura un'attività estremamente sociale, in cui le famiglie svolgono tutti i lavori agricoli, in particolare la raccolta. Gli abitanti della comarca inoltre consumano l'olio d'oliva locale da oltre 300 anni. Nel secolo scorso, l'espansione dell'olivicoltura in terreni precedentemente utilizzati per i vigneti e la produzione di cereali, le rese più elevate e l'emigrazione della popolazione hanno determinato una maggiore commercializzazione dell'olio d'oliva di Villuercas Ibores Jara.

Per quanto concerne i rilievi montuosi, l'area presenta da un paesaggio tipico della catena appalachiana, unico in Spagna, consistente in una successione di dorsali montuose e di valli parallele orientate a nord-ovest e sud-est. Questo antichissimo rilievo residuale emerse e assunse la sua conformazione in pieghe durante l'era paleozoica, per subire successivamente un processo di erosione che ne determinò l'attuale configurazione caratterizzata da imponenti creste di quarzite intervallate a valli profonde di natura argillosa. Grazie alla ricchezza geologica del suo territorio, il 17 settembre 2011 la comarca ha ottenuto il riconoscimento di geoparco mondiale UNESCO.

L'eccezionale conformazione geologica del territorio di Villuercas Ibores Jara produce un impatto significativo sulla configurazione delle unità paesaggistiche, risultato degli effetti dei processi geomorfologici sul substrato geologico verificatisi nel corso della sua storia geologica.

La variazione mensile delle temperature nella comarca di Villuercas Ibores Jara cambia in base alla località, ma di solito oscilla tra gli 8,2 °C e i 24,1 °C. Le temperature della comarca risentono generalmente di una notevole insolazione e sono caratterizzate da estati calde e inverni miti. Le ore di sole all'anno sono circa 3 000. Nella comarca la temperatura media oscilla tra una minima di 6,3 °C a gennaio per poi raggiungere i 25,7 °C a luglio.

La comarca è situata nella zona nota come «Estremadura umida», in cui le precipitazioni si aggirano intorno ai 600-700 mm/anno nelle zone con pendenze più contenute, aumentando fino a 700-850 mm/anno nel massiccio della Sierra de las Villuercas. È importante notare la differenza esistente tra le diverse zone della comarca, in quanto le precipitazioni più significative si registrano nel nord-ovest, mentre quelle minori nella zona orientale (400-600 mm).

Fattori storici e umani

Nella comarca di Villuercas Ibores Jara gli olivi formano parte del territorio da oltre seicento anni come colture di base utilizzate sia per produrre le olive da tavola sia l'olio d'oliva. Gli oliveti coprono una superficie di 12 416 ettari, ed è un record storico nella comarca, poiché il terreno che negli anni precedenti veniva utilizzato per le viti o il grano ha attualmente ceduto il posto a questa coltura più competitiva.

Tali piantagioni si sono adattate fin dall'antichità al terreno di Villuercas Ibores Jara, per quanto riguarda le dimensioni degli appezzamenti, le varietà coltivate e la meccanizzazione delle pratiche colturali. Nel «Libro de los Oficios del Monasterio de Guadalupe» (Libro delle occupazioni del monastero di Guadalupe), che delinea le principali tipologie di lavori che si svolgevano in connessione con le attività del monastero all'inizio del XVI secolo, figuravano raccomandazioni su come coltivare e trattare le olive. Tali pratiche sono continuate fino ai tempi moderni. Lo stesso si può affermare a proposito dei periodi del raccolto raccomandati per ciascuna varietà, che tengono conto del fatto che le olive maturano più lentamente rispetto ad altre zone destinate all'olivicultura.

Analogamente, fin dall'antichità si è cercato di adattare l'evoluzione delle pratiche colturali impiegate negli oliveti al suolo, al clima e al terreno, così da evitare parassiti e malattie e facilitare il processo di raccolta, garantendo una maturazione uniforme delle olive. Gli olivi sono solitamente caratterizzati da tre o quattro rami principali distanti 1,0-1,5 metri dal suolo e ad altezza uguale, seguite da alcuni rami secondari più folti. Il fogliame, scarso e poco denso, è caratterizzato da una chioma poco voluminosa, che permette di garantire l'esposizione ai raggi solari e agevola la raccolta a mano, consentendo di ottenere olive con un maggior contenuto di grassi e riducendo la necessità di prodotti fitosanitari.

5.2. Specificità del prodotto

Gli oli d'oliva prodotti a Villuercas Ibores Jara sono essenzialmente ottenuti dalle varietà Manzanilla Cacereña, Cornicabra e Pictual che compongono almeno il 75,00 % dell'olio, congiuntamente o individualmente. La varietà Arbequina non può superare il 25,00 % della composizione, così come altre varietà minoritarie (Morisca e Verdial de Bajadoz) tradizionalmente utilizzate in alcune località della comarca.

Il legame evidente delle caratteristiche dell'olio d'oliva di Villuercas Ibores Jara può essere percepito anche nelle sue proprietà sensoriali. L'«Aceite Villuercas Ibores Jara» è caratterizzato da un complesso profilo organolettico, con almeno tre descrittori distinguibili per quanto riguarda il fruttato (solitamente sentori di foglie verdi di olivo, mela e pomodoro). Il fruttato possiede un'intensità pari a $M_f \geq 2,0$. La mediana dell'amaro e del piccante è superiore a 1,5 e inferiore a 4,5.

Le condizioni pedoclimatiche, che hanno determinato inoltre una differenziazione genetica rispetto ad altre zone, sono alla base di una risposta fisiologica negli olivi che aumenta i descrittori sensoriali e la composizione di acidi grassi e fenoli, come riportato nello studio di sostegno.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

L'interazione tra i fattori naturali (suolo e clima), la singolarità del profilo genetico delle varietà alimentata dalla selezione del materiale genetico e dalla propagazione vegetativa da parte degli oleicoltori nel corso dei secoli e la gestione dell'oliveto si traducono in un prodotto unico con proprietà fisiche e chimiche distinguibili.

Le condizioni termiche aiutano inoltre a evitare problemi fitosanitari, almeno nella stessa misura di quanto avviene nelle comarche limitrofe, favorendo un lento processo di maturazione che contribuisce a garantire una buona qualità delle olive raccolte. Ciò fa sì che la stagione di raccolta duri a lungo da ottobre a gennaio, permettendo agli oleicoltori e ai produttori di olio di pianificare il periodo di raccolta delle olive.

L'elevato contenuto di acido oleico indicato nello studio di sostegno dimostra una maggiore presenza di acidi grassi monoinsaturi negli oli monovarietali ottenuti dalle varietà di Manzanilla Cacereña e Cornicabra nella comarca di Villuercas Ibores Jara, in particolare per quanto concerne il rapporto oleico / (palmitico + linoleico), rispetto agli oli ottenuti da campioni di olive delle stesse varietà prelevati in altre località in cui tali varietà sono tipicamente coltivate.

A questo risultato si aggiungono anche due progetti di ricerca e sviluppo indipendenti in cui è stata analizzata la composizione degli oli prodotti nei frantoi della comarca nella campagna 2014-2015 e la composizione di acidi grassi provenienti da diversi frantoi di Villuercas Ibores Jara. Secondo gli studi i campioni prelevati dai frantoi evidenziano che *le condizioni pedoclimatiche della comarca determinano una composizione diversa da quella degli oli ottenuti dalle stesse varietà in altre regioni vicine.*

Per quanto concerne i composti fenolici, i terreni poco profondi, acidi, poveri e con una scarsa capacità di ritenzione idrica presenti nella zona favoriscono l'accumulo di fenoli e composti volatili nelle olive. Un altro fattore è il tipico metodo di potatura utilizzato, in base al quale si diradano le foglie affinché i frutti siano maggiormente esposti alla luce solare, provocando l'accumulo di fenoli e di conseguenza un contenuto più elevato di acido oleico nei frutti. Tutti questi fattori contribuiscono alla produzione di olio d'oliva con una composizione e un profilo sensoriale distintivi.

Il grado di maturità delle olive al momento della raccolta, l'altitudine, le condizioni climatiche, la geologia unica, la gestione degli oliveti e l'ottimizzazione del processo produttivo sono fattori che influenzano la composizione di acidi grassi dell'«Aceite Villuercas Ibores Jara», determinando un'elevata proporzione di acido oleico (superiore al 75,00 %) e un profilo sensoriale distintivo (in termini di aroma, gusto e percezione tattile). Tutti questi fattori si legano inevitabilmente all'esperienza dei frantoi, in quanto l'estrazione dell'olio a basse temperature, il mantenimento a bassi livelli dell'acqua utilizzata nel processo e la conservazione degli oli in contenitori adeguati e interamente inerti garantiscono la protezione e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche degli oli.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.juntaex.es/documents/77055/621148/Pliego+condiciones+DOP+Aceite+Villuercas+Ibores+Jara.pdf>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT